



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
OCS
REGISTRO UFFICIALE
Prot 0046906-23/11/2009-USCITA

Segreteria Nazionale

FILT-CGIL

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 164T.

d'ordine del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPO DI GABINETTO
Cons. Claudio IAFOLLA



MINF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
OCS
REG. DECRETI
Prot: 000969-23/11/2009-
REGISTRAZIONE

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero dei Piloti della Società Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIT-CISL, UILTrasporti e UGL TA in data 23 ottobre 2009;

VISTO lo sciopero del Personale Navigante Piloti e Assistenti di Volo delle Società Alitalia-CAI ed Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle RR.SS.AA. FILT-CGIL, AVIA, IPA e ANPAC in data 12 novembre 2009;

VISTO lo sciopero del Personale Navigante di Cabina delle Società Alitalia-CAI ed Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle RR.SS.AA. FIT-CISL, UILTrasporti, UGL TA e ANPAV in data 13 novembre 2009;

RITENUTO in linea generale che la coincidenza oraria di più conflitti ne estende ineluttabilmente gli effetti pregiudizievoli, così da determinare una crescente lesione del diritto del cittadino alla libera circolazione;

CONSIDERATA la situazione assolutamente eccezionale dovuta all'eccessivo addensamento di scioperi di rilevanza nazionale e pertanto di particolare incidenza sulla erogazione del servizio di trasporto aereo, con prevedibili condizioni di estremo disagio per l'utenza e di grave pregiudizio per il diritto alla mobilità;

PROSPETTATO, in ragione del grado di rappresentatività delle Associazioni *de quo*, un prevedibile ampio consenso ad un contrasto di particolare risalto in quelle articolazioni di settore basilari per la navigazione aerea, e perciò idoneo a fondare un'azione collettiva gravemente pregiudizievole per la circolazione aviatoria su tutto il territorio nazionale;

VALUTATO che siffatto contesto conflittuale è in grado di deteriorare, attraverso il coinvolgimento dei vettori Alitalia-CAI ed Air One, una rilevante quota del sistema di offerta del trasporto pubblico aereo principalmente nell'ambito del mercato "domestico", restringendo significativamente la possibilità per gli utenti di un'adeguata sostituibilità dei servizi di trasporto annullati, laddove possibile, con quelli ferroviari ad alta velocità;

PROSPETTATO in definitiva un blocco generalizzato delle attività con conseguenze rilevanti in ordine alla funzionalità del servizio di trasporto aereo nel suo insieme, per quanto collegato ad importanti Compagnie operanti sul territorio nazionale, e tale da provocare un disorientamento generale dei cittadini utenti, già verosimilmente esasperati per le privazioni subite in occasione dei reiterati episodi conflittuali di seguito trattati;

ANALIZZATO sia il periodo di profonda congiuntura, sia l'alto livello di conflittualità presente nel comparto aereo;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

OSSERVATO che la particolare tensione sociale presente nelle varie fasi del riassetto societario Alitalia si è concretizzata massimamente in astensioni dal lavoro improvvisate e spontanee, generate dall'iniziativa di coalizioni occasionali e di non facile inquadramento dal punto di vista giuridico, e comunque estranee al sistema di regolazione sull'esercizio del diritto di sciopero;

TENUTO CONTO dei gravissimi disagi subiti da numerosi passeggeri nella giornata del 16 novembre u.s. causa cancellazione di 92 voli di cui 46 in partenza e 46 programmati in arrivo allo scalo di Roma Fiumicino, ed imputabili al protrarsi di alcune assemblee ex art. 20 legge 300/70 di dipendenti Alitalia-CAI, unite alla mancata ripresa del servizio da parte di un "Comitato spontaneo" di lavoratori, per le quali l'Autorità di Pubblica Sicurezza è intervenuta ed il Prefetto di Roma ha dovuto in via d'urgenza disporre un provvedimento precettivo ex art. 8 l. 146/90;

VISTO che le iniziative adottate dalle RR.SS.AA. delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e UGL Trasporti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, non si sono di fatto sviluppate con modalità coerenti alle previsioni contrattuali collettive, dando pertanto luogo ad una astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/90 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in quanto incidente sul servizio pubblico essenziale del trasporto aereo;

ATTESO che la reiterazione di assemblee comunque interessanti un unico servizio pubblico essenziale può incidere pesantemente sul diritto alla mobilità riconosciuto dalla Costituzione;

TENUTO CONTO degli orientamenti sin qui espressi dalla Commissione di Garanzia in materia, e ribadita con Deliberazione n. 04/212 del 1° aprile 2004, secondo cui "ogni assemblea che, pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970, si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente sui servizi pubblici essenziali";

PRESO ATTO che, con riferimento agli accadimenti del 16 novembre u.s., l'organo garante ha deliberato l'apertura di un procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 *quater*, e 13, lettera i), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti delle RR.SS.AA. delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e UGL Trasporti, nonché del Comitato spontaneo dei lavoratori che ha proseguito nell'arco della giornata l'astensione dal servizio;

ATTESO che a prescindere dalla verifica del rispetto dei limiti derivanti dalla legge n. 300/70 e dalla contrattazione collettiva, la disciplina dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, è invocabile sia a fronte di uno sciopero che di qualsiasi altra "astensione collettiva", e ciò che rileva è esclusivamente la conseguenza di tale astensione, ovvero l'esistenza di un pericolo di pregiudizio grave ai diritti degli utenti;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, in ogni caso, che le gravissime circostanze verificatesi in occasione delle forme più diversificate di interruzione dal servizio (blocchi improvvisi del servizio, assemblee permanenti, picchettaggi, ecc.) assunte da lavoratori che contribuiscono, a vario titolo, all'erogazione di servizi pubblici essenziali, non possono non essere causalmente connesse alla possibile lesione dei diritti della persona di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, prospettata per il complesso conflittuale in esame;

VALUTATO il *periculum* connesso agli effetti di un'azione di protesta collettiva lecitamente concertata per il 25 novembre p.v. dalle Organizzazioni Sindacali, ma con il tangibile rischio di costituzione di blocchi, presidi ed ogni altro impedimento riconducibile alla condotta spontanea di singoli manifestanti, e tale da non garantire le prestazioni indispensabili, ossia quelle aliquote dei servizi pubblici essenziali da offrire comunque ai cittadini, nonché ogni altra prescrizione che consenta la salvaguardia del diritto costituzionalmente garantito alla mobilità;

CONSIDERATA pertanto la possibilità di ricorso ad azioni preclusive alla movimentazione degli aeromobili da parte di coalizioni occasionali di lavoratori Alitalia-CAI od Air One, in contrasto con gli obblighi di legge che prevedono in capo agli stessi soggetti la corretta applicazione di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona alla libera circolazione;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per salvaguardare il corretto adempimento di quelle prestazioni che il servizio pubblico di trasporto deve assolutamente fornire, con conseguente gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

VALUTATO di conseguenza il reale rischio di accentuare per la giornata del 25 novembre p.v. un profondo stato di esasperazione già esistente, accrescendo l'impatto negativo *in primis* sui cittadini fruitori del servizio, in vana attesa presso i vari scali aeroportuali, in quanto disinformati e persuasi dalla possibilità di una rapida riattivazione del servizio, nonostante la criticità legata a tali presupposti;

VALUTATO nel caso di specie un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente, individuabile massimamente nel concreto rischio di ricorso a forme di protesta illoggite e di gravi atti violativi dell'ordine e della sicurezza pubblica eccezionalmente lesivi, per quanto di competenza, del diritto fondamentale alla libertà di circolazione;

TENUTO CONTO che, congiuntamente alla cognizione della conformità o meno alla disciplina delle iniziative in esame, ed al di là dei contenuti della controversia alla base dei singoli conflitti, l'Autorità preposta non può sottrarsi, in circostanze eccezionali come questa, dal porre in atto misure che contrastino il prevedibile consolidarsi di una condotta tale da minacciare quel



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

contenuto essenziale dei diritti della persona di cui fa parola l'art. 1, l. 146/90 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa delle suesposte considerazioni, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, e la conseguente necessità di intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti;

VISTA la nota con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m.i., ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato le Organizzazioni Sindacali a desistere dal comportamento che determina la situazione sinora descritta, attuando misure compatibili con la salvaguardia del diritto alla libertà di circolazione;

PRESO ATTO che le suddette Organizzazioni Sindacali non hanno accolto l'invito della citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO che con nota del 19 novembre 2009, la O.S. Unione Piloti ha comunicato "l'adesione allo sciopero del personale AZ-CAI dichiarato da CISL, UIL e UGL per il giorno 25 novembre 2009";

VISTO l'esito negativo del tentativo di conciliazione della vertenza connessa ai conflitti in esame, condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro con le parti tenutosi in data 20 novembre 2009, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90 e s.m.i.;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

RITENUTO che il concreto rischio di ricorso a forme di protesta illegittime eccezionalmente lesive del diritto fondamentale alla libertà di circolazione non consente alla scrivente Autorità di predisporre al momento misure che scongiurino il *periculum* diverse dall'ordine di differimento degli scioperi programmati per il giorno 25 novembre p.v.;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

ORDINA

1. Il differimento ad altra data dei seguenti scioperi:
 - sciopero dei Piloti della Società Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIT-CISL, UILTrasporti e UGL TA;
 - sciopero del Personale Navigante Piloti e Assistenti di Volo delle Società Alitalia-CAI ed Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle RR.SS.AA. FILT-CGIL, AVIA, IPA e ANPAC;
 - sciopero del Personale Navigante di Cabina delle Società Alitalia-CAI ed Air One del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - indetto dalle RR.SS.AA. FIT-CISL, UILTrasporti, UGL TA e ANPAV;
 - adesione allo sciopero del personale AZ-CAI del giorno 25 novembre 2009, durata 4 ore - dalle 10.00 alle 14.00 - promossa dalla O.S. Unione Piloti in data 19 novembre 2009.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL TA, ANPAV, AVIA, IPA, ANPAC e Unione Piloti;
 - delle Società Alitalia CAI, Air One, ed a cura delle stesse dovrà essere recapitata alle RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL TA, ANPAV, AVIA, IPA e ANPAC.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

A small, stylized handwritten mark or signature.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Roma, 23 NOV. 2009